COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO - COMMERCIO CON L'ESTERO

7.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 30 NOVEMBRE 1983

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **SEVERINO CITARISTI**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):

Norme per interventi in favore delle piccole e medie imprese (663) . . . 3

CITARISTI SEVERINO, *Presidente* 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 16

BIANCHINI GIOVANNI 11

BRICCOLA ITALO 12, 16

CERRINA FERONI GIAN LUCA . . . 7, 9, 10, 14

COLZI OTTAVIANO 7

FACCHETTI GIUSEPPE 7, 16

FERRARI SILVESTRO 12

GRASSUCCI LELIO 5, 6, 7, 10, 15

MANNA ANGELO 13

PAG.

MARTINAT UGO 6, 8, 11, 16

ORSENIGO DANTE ORESTE, *Relatore* 5, 8, 10, 13

PELLICANÒ GEROLAMO 12, 16

SANESE NICOLA, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* 6, 8, 10, 13, 14

SACCONI MAURIZIO 6, 12, 15

TAMINO GIANNI 12

VISCARDI MICHELE 7, 8, 9, 11

ZOSO GIULIANO 8, 11

Votazione segreta:

CITARISTI SEVERINO, *Presidente* 16

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,30.

MICHELE GRADUATA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme per interventi in favore delle piccole e medie imprese (663).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme per interventi in favore delle piccole e medie imprese ».

Comunico che la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole sull'emendamento 1. 1, a condizione che il comma relativo alla copertura finanziaria sia sostituito dal seguente:

« All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 100 miliardi per l'esercizio finanziario 1983 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità esistenti sul fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, intendendosi corrispondentemente ridotta la quota di cui al terzo comma dell'articolo 18 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 ».

La stessa Commissione ha espresso inoltre parere favorevole sul disegno di legge nel suo complesso, a condizione che sia modificato nel senso previsto dall'emendamento 1. 1 riformulato come precedentemente indicato. Ha espresso altresì parere favorevole sull'emendamento 1. 0. 2 e parere contrario sull'emendamento 1. 0. 1.

Il nuovo testo predisposto dalla Commissione bilancio, come i colleghi noteranno, non si discosta molto da quello originario del disegno di legge. Debbo però fare una lamentela circa il modo di procedere della Commissione bilancio, la quale ha ritardato notevolmente l'*iter* del provvedimento, invitandoci a votare preliminarmente in linea di principio un nuovo emendamento per una diversa copertura finanziaria, per poi ritornare sulle precedenti decisioni.

MICHELE VISCARDI. In seguito alle modifiche proposte dalla Commissione bilancio, mi riservo di presentare al momento opportuno alcuni emendamenti.

Prima di passare ad un esame complessivo del nuovo testo del provvedimento, vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi sul paragrafo attraverso il quale abbiamo reso possibile sommare l'IVA negativa agli incentivi previsti dal progetto di legge. Tale soluzione è stata adottata per cercare di attenuare le differenze tra le aree del centro-nord e quelle del sud del paese.

Si era, da un lato, corretta la percentuale dal 30 al 32 per cento e, dall'altro, per recuperare il raccordo con l'attuale regime vigente nel Mezzogiorno – per una percentuale valutabile intorno al 40 per cento – si era ritenuto di avvicinare questo 32 recuperando l'IVA negativa. L'articolo 15 della legge 26 aprile 1983, n. 130, scade il 31 dicembre, per cui il comma di cui stiamo discutendo è pleonastico. Credo, pertanto, che sia opportuno – proprio per non complicare le cose – eliminarlo e riprendere l'orientamento, manifestato dalla Commissione, di portare dal 30 al 35 per cento il contributo previsto per la competenza della Cassa per il Mezzogiorno. In questo modo diventerebbe possibile riconfermare la validità della disposizione di cui al decimo comma, con la quale avevamo solennemente stabilito la non cumulabilità di questo contributo con gli altri previsti.

Riassumendo, sono d'accordo sull'integrazione, nel testo approvato dalla Commissione, dei tre commi che sono già stati oggetto del nostro esame. Prendo atto della praticabilità dell'emendamento relativo ai brevetti e condivido la proposta di modificare il testo definito, sottoponendolo alla Commissione bilancio, nel senso di abolire l'undicesimo comma e correggere il numero 32 con il numero 35, con riferimento alla percentuale prevista per il Mezzogiorno, come indicato al secondo comma dell'articolo 1.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Propongo che sia adottato come testo-base per la discussione degli articoli il testo dell'articolo unico elaborato dal Comitato ristretto.

Pongo in votazione tale proposta.

(*È approvata*).

Do lettura dell'articolo unico nel testo del Comitato ristretto.

ARTICOLO UNICO.

Al fine di agevolare l'acquisto o l'utilizzazione mediante locazione finanziaria di macchine operatrici a comando e controllo elettronico destinate all'automazione di processi produttivi per la lavorazione o la misurazione o la movimentazione o lo stivaggio dei materiali oppure di apparecchiature meccaniche ed elettroniche di automazione delle macchine operatrici oppure di apparecchiature elettroniche di comando e di controllo di macchine operatrici è concesso un contributo pari al 25 per cento del loro costo al netto dell'IVA.

Il contributo di cui al comma precedente è elevato al 32 per cento per l'acquisto di macchine da parte di imprese operanti nelle zone di competenza della Cassa per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Sono ammesse ai contributi per gli ordini emessi entro il 31 maggio 1984, nell'ambito dei settori estrattivo e manifatturiero, le piccole e medie imprese individuate ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, lettera *f*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e le imprese artigiane.

Il contributo è concesso dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato su proposta del comitato interministeriale di cui all'articolo 9, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, sulla base dell'ordine ed è successivamente erogato su presentazione della fattura quietanzata.

Le categorie delle macchine operatrici e delle apparecchiature di cui al primo comma sono stabilite dal CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le modalità, i tempi e le procedure per la presentazione delle domande e per l'erogazione dei contributi sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro quindici giorni dalla data della predetta delibera del CIPI.

Per le operazioni di locazione finanziaria il contributo è erogato nella misura del 50 per cento alla presentazione delle quietanze relative ai pagamenti dell'acconto e del primo canone e per il restante 50 per cento alla presentazione delle quietanze relative al pagamento per canoni, compresi l'acconto e il primo canone, che coprano almeno il 60 per cento del costo del bene al netto dell'IVA.

Ad ogni singola impresa non possono essere concessi complessivamente contributi per un importo superiore a lire 500 milioni, se ubicata nel centro-nord, e a lire 600 milioni, se ubicata nei territori di cui al secondo comma.

È fatto divieto di distrazione delle macchine acquistate con il contributo di cui alla presente legge per un periodo di tre anni dalla consegna delle macchine stesse.

Il contributo non è cumulabile con quelli previsti da altre leggi statali, regionali o delle province autonome.

Alle macchine ed apparecchiature acquistate a norma della presente legge si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15 della legge 26 aprile 1983, n. 130.

Le norme del presente articolo hanno effetto dal 17 ottobre 1983.

All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, previsto in 100 miliardi di lire per l'esercizio finanziario 1983, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1983, all'uopo parzialmente utilizzando la voce « Perequazione dei trattamenti pensionistici dei pubblici dipendenti ».

Le predette somme affluiscono al « Fondo per il rinnovamento tecnologico delle imprese minori » costituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, e con durata di anni uno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'onorevole Grassucci ha presentato il seguente emendamento 1. 5:

Sostituire l'articolo unico con il seguente:

Il fondo, di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, costituito presso il Mediocredito Centrale è incrementato di lire 100 miliardi da destinare esclusivamente alla corresponsione di contributi sugli interessi per le operazioni di finanziamento relative all'acquisto delle macchine indicate nei commi successivi, ai sensi della legge 28 novembre 1965, n. 1329, e sempre che l'acquisto avvenga nel periodo compreso tra l'entrata in vigore della presente legge e il 31 dicembre 1985.

Il tasso di interesse per l'impresa acquirente non potrà superare il 50 per cento del tasso di riferimento, determinato ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902. Il tasso di interesse non potrà superare il 40 per cento di quello di riferimento per le imprese acquirenti dei territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

Sono ammesse ai benefici di cui al precedente comma, nell'ambito dei settori estrattivo e manifatturiero, le piccole e medie imprese individuate ai sensi dell'articolo 2, lettera *f*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, e le imprese artigiane, che acquistino nuove macchine ad elevata tecnologia, per l'automazione dei processi produttivi e per la movimentazione di materiali.

Le categorie delle macchine operatrici e delle apparecchiature per le quali sono applicabili i tassi di interesse indicati dal secondo comma sono stabilite dal CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, commercio e artigianato, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le operazioni di finanziamento ammesse ai benefici della presente legge non possono superare, per ciascuna impresa acquirente, l'importo complessivo di lire due miliardi calcolato al netto degli interessi.

All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 100 miliardi per l'esercizio finanziario 1983, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità esistenti sul fondo speciale rotativo per la innovazione tecnologica; intendendosi corrispondentemente ridotta la quota di cui al terzo comma dell'articolo 18 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

LELIO GRASSUCCI. L'emendamento si illustra da sé.

DANTE ORESTE ORSENIGO, *Relatore*. Sono contrario all'emendamento Grassucci 1. 5.

NICOLA SANESE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Alla luce dell'ampio dibattito che si è sviluppato in diverse sedi sulla materia oggetto dell'esame della Commissione, ritengo che non solo si debba esprimere un parere contrario sull'emendamento, ma che si debba anche invitare il presentatore a ritirarlo, in quanto esso segue una filosofia diametralmente opposta a quella che ispira il disegno di legge. In sede di Comitato ristretto tutti abbiamo avuto modo di approfondire i vari problemi sul tappeto, per cui tutti siamo in grado di capire che, ove venisse accolto l'emendamento, opereremmo in maniera assolutamente contraddittoria.

LELIO GRASSUCCI. Insisto per la votazione dell'emendamento per questa semplice ragione: dal punto di vista del mero contributo che verrebbe assegnato, la facilitazione sarebbe lievemente superiore a quella che deriverebbe dall'accoglimento dell'ipotesi prospettata dal Comitato ristretto e dal disegno di legge originario. La nostra impostazione, inoltre, avrebbe anche il pregio di semplificare la situazione ai fini dell'incentivazione all'acquisto di nuove macchine. Nel corso del convegno che si è svolto su questi argomenti - nel quale hanno preso la parola colleghi quali Bonifacio, Rognoni, Ingrao e Bassanini - è stata posta in evidenza la necessità di una semplificazione della legislazione vigente e, quindi, di non procedere ad operazioni che rendano ancora più complicata quella esistente, in modo da rendere più facile l'accesso ai contributi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, contrari il relatore ed il Governo, l'emendamento Grassucci 1. 5.

(*È respinto*).

L'onorevole Michele Viscardi ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'undicesimo comma dell'articolo unico.

MAURIZIO SACCONI. Ritengo che il presentatore di quest'ultimo emendamento non indenda - credo - caricare maggiormente il contributo, in ragione del fatto che egli non ritiene che possa aggiungersi l'IVA negativa.

Intanto, allo stato attuale, l'IVA negativa esiste ed è cumulabile, perché laddove nell'articolo unico si parla della non cumulabilità dell'IVA negativa con altri contributi ci si riferisce al fatto che essa non è un contributo, bensì è una misura che attiene al sistema fiscale e non a quello delle agevolazioni industriali.

Pertanto, noi ragioniamo, in questo momento, in presenza dell'IVA negativa. Dunque, il rapporto nord-sud mi pare corretto.

Credo, per altro, che dovremmo fare in modo che l'IVA negativa prosegua oltre il 31 dicembre. Io stesso ho qualche dubbio sul fatto che al Senato sia stata stabilita la proroga della legge relativa. Credo, comunque, che in questa sede dobbiamo dare al Governo, ed in particolare al rappresentante del Ministero dell'industria (nonostante la formale competenza di altri), l'indicazione che siamo per la proroga dell'IVA negativa, poiché sottolineiamo l'utilità di tale strumento.

Ricordo che ho presentato, in sede di Comitato ristretto, un emendamento tendente a sostituire tutta la normativa dell'articolo.

Ritengo che, in ogni caso, la Commissione debba impegnare il Governo - magari con un ordine del giorno da presentarsi alla fine della discussione - a prorogare l'IVA negativa. Pertanto, invito l'onorevole Viscardi a ritirare il suo emendamento.

UGO MARTINAT. Anch'io sono contrario all'emendamento Viscardi perché, dovendosi ancora discutere e votare la legge finanziaria, può darsi che non avvenga quanto l'onorevole Viscardi ritiene che debba avvenire.

Dunque, dobbiamo oggi stabilire in sede legislativa quanto avevamo deciso di

portare avanti in sede di Comitato ristretto. Se, poi, le cose cambieranno, ne prenderemo atto.

LELIO GRASSUCCI. Mi dichiaro contrario alla soppressione dell'undicesimo comma, per due ragioni. La prima ragione è che, pur comprendendo le motivazioni e le preoccupazioni espresse dallo onorevole Viscardi, che questa norma non abbia più efficacia dopo il 31 dicembre di quest'anno, tuttavia ritengo che la sua abolizione diminuirebbe il contributo che noi eroghiamo e, quindi, renderebbe meno facile il processo che intendiamo sollecitare.

La seconda ragione è che non desidererei che si desse per scontato che dopo il 31 dicembre prossimo non vi sarà una proroga dell'IVA negativa.

Per questi motivi, sono favorevole al mantenimento del testo originario dell'undicesimo comma.

GIUSEPPE FACCHETTI. Anch'io sono contrario all'emendamento Viscardi, per le motivazioni testé dette dall'onorevole Grassucci e per il fatto che eravamo pervenuti alla conclusione di mantenere questo comma e di eliminare, se mai, il comma precedente. Comunque, avevamo raggiunto un punto di convergenza di tutti nel mantenimento dell'IVA negativa. Pertanto non riesco a capire perché si debba sopprimere, a questo punto della discussione, l'undicesimo comma dell'articolo unico.

MICHELE VISCARDI. Desidero chiarire che tale comma è stato incluso, di fatto, come ulteriore precisazione di un'applicazione già implicita dei provvedimenti relativi all'IVA. Questa, infatti, non essendo un contributo ed essendo regolata da altre norme, non dava adito ad alcun dubbio circa la sua cumulabilità al contributo previsto dal presente disegno di legge.

Abbiamo voluto esplicitare ulteriormente tali disposizioni soprattutto per derivarne anche una valutazione di apprezzamento generale nell'area meridionale, nel senso che le attuali norme, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 218, sono tali, se confrontate con quelle contenute nel presente disegno di legge, per cui di fatto nell'area meridionale non vi è alcun interesse ad utilizzare il presente provvedimento, in quanto i benefici da esso derivanti sono inferiori a quelli medi riscontrabili nell'applicazione della legge per gli interventi straordinari.

Ho voluto, con il mio emendamento soppressivo, indurre la Commissione a considerare il fatto che oggi non esiste una proroga dell'IVA negativa, poiché anch'io sono interessato a che questo strumento fondamentale di incentivazione non scompaia. Ma certamente, nella situazione attuale, noi dobbiamo riscontrare l'indispensabilità di questo beneficio, che riduce la differenza tra nord e sud, che attualmente presenta i valori del 25 per cento al nord e del 32 per cento al sud. Di fatto il livello del 32 per cento rende impossibile l'utilizzazione dei benefici previsti dalla legge da parte del Mezzogiorno, per cui si rende necessario o elevare la percentuale relativa all'area meridionale oppure stabilire una percentuale uguale per tutto il territorio nazionale.

Circa le osservazioni dei colleghi sul mio emendamento, mi dichiaro disposto a ritirarlo; nello stesso tempo, però, invito i colleghi a farsi carico di approvare un provvedimento che abbia lo stesso valore in tutto il territorio nazionale. Pertanto, in sostituzione, propongo un nuovo emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Viscardi ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire, nel secondo comma dell'articolo unico, la cifra: « 32 » *con la seguente*: « 35 ».

GIAN LUCA CERRINA FERONI. Sono favorevole alla proposta Viscardi perché risolve il problema senza pregiudicare la validità del progetto di legge.

OTTAVIANO COLZI. Il Comitato ristretto ha studiato a lungo il problema affrontato dal secondo comma dell'articolo unico ed è giunto all'indicazione del 32 per

cento convinto che questo fosse un riferimento valido a livello europeo. Ora, tenendo conto del fatto che vi sono circa 100 miliardi a disposizione, vorrei sapere dal Governo in che misura incida l'aumento al 35 per cento e in generale quali siano le conseguenze di carattere finanziario del provvedimento.

MICHELE VISCARDI. L'ottavo comma dell'articolo unico fissa l'ammontare dei contributi, ammontare di cui non ho chiesto la modifica, per cui rimane intatto il *plafond* a disposizione. Il senso del mio emendamento non è quello di spostare la entità degli ordini dal nord al sud, ma di rendere quei pochi ordini che perverranno dal Mezzogiorno immediatamente utilizzabili rispetto alle procedure e alle lungaggini delle leggi riguardanti gli interventi straordinari. Tuttavia, se questo emendamento crea problemi insormontabili, sono disposto a riesaminare il contenuto, purché si lascino inalterate le necessità delle aree meridionali.

UGO MARTINAT. Il discorso del collega Viscardi ha una logica solo da un certo punto di vista, mentre se lo osserviamo secondo l'ottica del provvedimento, che è quella di incentivare le piccole e medie imprese, ci troveremmo di fronte ad una legge in favore solo delle piccole e medie imprese del sud. Pertanto io credo che debba essere mantenuto l'equilibrio normativo contenuto nel testo originario, evitando le incentivazioni eccessive, dal momento che non abbiamo grandi mezzi finanziari a disposizione.

GIULIANO ZOSO. Secondo me sarebbe opportuno che ci attenessimo a quanto abbiamo deciso in Comitato ristretto per due motivi sostanziali: con un emendamento abbiamo già portato quella percentuale al 32 per cento, per far sì che si arrivasse a quel 38 previsto dalla incentivazione straordinaria. È evidente che il provvedimento di cui discutiamo mira allo snellimento delle procedure per consentire, in tempi medi, l'innovazione tecnologica. La legge, allora, diventa comunque incentivante, anche a parità di contributo reale. Se essa non raggiunge questo scopo, diventa inutile approvarla e continuare a considerarla essenziale.

Mantenere la stessa percentuale di contributo al 38 per cento, senza nessun'altra incentivazione ulteriore, significa già rendere un servizio alle imprese che operano nel Mezzogiorno; se, invece, stabiliamo una differenza percentuale così elevata – dal 25 al 35 per cento – tra il nord e il sud, creiamo, oltre agli evidenti squilibri, anche un problema di immagine che non mi sentirei di accettare in questo momento.

DANTE ORESTE ORSENIGO, *Relatore*. Alla luce delle considerazioni svolte dai colleghi non posso che rimettermi al parere della Commissione. Ritengo comunque che sarebbe opportuno un momento di meditazione.

NICOLA SANESE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. L'argomento di cui stiamo discutendo è stato affrontato a lungo in sede di Comitato ristretto. Vorrei fare due considerazioni che potrebbero servire anche come punto di partenza per una riflessione futura. L'intervento previsto nel disegno di legge è assolutamente nuovo rispetto al passato e non abbiamo precedenti ai quali riferirci. Per questa ragione abbiamo seguito la linea di mantenerci nella media delle agevolazioni finora concesse nel sud. Ciò spiega la ragione per la quale abbiamo elevato la percentuale dal 30 al 32 per cento: essa si somma, infatti, all'IVA negativa che è pari al 6 per cento, per cui si giunge ad una percentuale complessiva del 38.

Il collega Viscardi faceva osservare che ciò vale soltanto fino al 31 dicembre, cioè a dire per gli acquisti fatti entro questa data. È sicuramente un'osservazione giusta, però non dobbiamo dimenticare gli effetti derivanti dalla retrodatazione. Tutti credo conosciate il parere del Governo, che vuole prendere come punto di riferimento la data che si riferisce al giorno di presentazione del provvedimento

in Parlamento: ciò significa che c'è un lasso di tempo abbastanza ampio entro il quale l'agevolazione può dispiegarsi al massimo della sua efficacia. In pratica, abbiamo tre mesi a disposizione; inoltre, le disposizioni riguardanti i benefici dell'IVA negativa possono essere ripresi anche in futuro.

Per evitare che il provvedimento induca un'agevolazione eccessivamente elevata rispetto alla media, introducendo tra l'altro una procedura assolutamente atipica perché consentirebbe un contributo a fondo perduto, invito i colleghi a non insistere sull'emendamento. Il Governo può impegnarsi sin da adesso a fornire al Parlamento indicazioni circa il numero di coloro i quali hanno beneficiato del provvedimento, affinché il Parlamento medesimo possa valutare l'opportunità o meno di un ulteriore intervento che ripristini le condizioni che oggi vengono considerate eque.

MICHELE VISCARDI. Desidero innanzitutto che non vi siano equivoci tra la posizione da me assunta a titolo personale e quella del capogruppo della democrazia cristiana. Gli equivoci, infatti, non servono a nessuno.

Pertanto, non coinvolgendo la volontà del gruppo rispetto all'atteggiamento da assumere circa l'emendamento, insisto per la votazione, dichiarando a titolo personale il mio ovvio voto favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Viscardi al secondo comma dell'articolo unico, sul quale il Governo si è dichiarato contrario e il relatore si è rimesso alla Commissione.

(*È respinto*).

L'onorevole Cerrina Ferroni ha presentato il seguente emendamento 1. 4:

Al decimo comma dell'articolo unico, dopo le parole: « delle province autonome », *aggiungere*: « fatta eccezione per la legge 28 novembre 1965, n. 1329, per la quota del prezzo della macchina eccedente il contributo previsto dalla presente legge e per la cui attuazione il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto emanerà le necessarie norme di coordinamento entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il Mediocredito centrale.

In tal caso il contributo di cui al primo e secondo comma è ridotto del 50 per cento ».

GIAN LUCA CERRINA FERONI. Nel presentare questo emendamento siamo partiti da un presupposto logico che è stato oggetto di ampia discussione in sede di Comitato ristretto. L'obiettivo del provvedimento è, infatti, quello di incentivare l'acquisto di macchinari ad elevata tecnologia: occorre, pertanto, che i benefici previsti da questa legge – ed è la tesi del collega Viscardi – siano ulteriormente aggiuntivi; occorre, cioè, che la legge risulti realmente incentivante rispetto alla legislazione esistente.

Noi vogliamo che le incentivazioni previste siano equilibrate rispetto alle previsioni di cui alla cosiddetta « legge Sabbatini », tanto più se – come pare – i tassi d'interesse dovessero essere ulteriormente ridotti a favore degli aspiranti. Vi è, intanto, questa prima ragione. Occorre affiancare allo strumento del fondo speciale l'incentivazione prevista dalla « legge Sabbatini ».

Vi è, poi, una seconda considerazione: che, nella logica di questo provvedimento, l'acquirente deve provvedere all'acquisto delle macchine utensili con mezzi propri, una parte dei quali saranno « abbattuti » dal contributo a fondo perduto.

Per il resto, riteniamo che, in un momento in cui l'impresa tende ad elevare il proprio livello tecnologico acquistando, a tale fine, macchinari, sarebbe sbagliato sottrarre liquidità all'esercizio dell'impresa, considerato che l'acquisto di macchine a più elevata tecnologia ne incrementa, probabilmente, il fabbisogno.

Il nostro emendamento, dunque, dà la possibilità di accedere ad un mutuo, meglio se agevolato.

Vi è, infine, una terza considerazione, che non è del tutto secondaria: che in

questo modo ripristineremo un meccanismo che una circolare del Mediocredito centrale ha impropriamente eliminato, cioè la possibilità anche per l'artigiano di accedere alla « legge Sabbatini », possibilità che, pur se limitata al solo acquisto di macchine utensili ad elevata tecnologia, tuttavia darebbe all'artigianato la possibilità di beneficiare della circolare del Mediocredito centrale.

Pertanto, quando l'accesso alla « legge Sabbatini » sia dimezzato, raccomandiamo l'approvazione del nostro emendamento.

DANTE ORESTE ORSENIGO, *Relatore*. Poiché abbiamo inserito il meccanismo della non cumulabilità, mi dichiaro contrario a questo emendamento.

NICOLA SANESE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Anche il Governo è contrario a questo emendamento per la ragione testé accennata dal relatore, cioè per il fatto che questo è un intervento assolutamente nuovo e per il fatto che abbiamo scelto di non cumulare, in questo provvedimento, altri benefici di legge.

Poiché il Comitato ristretto ha accolto l'emendamento Sacconi – che consente, in pratica, questo tipo di intervento – credo che non sia opportuno complicare ulteriormente le cose con meccanismi burocratici.

GIAN LUCA CERRINA FERONI. L'emendamento Sacconi è giusto, ma ha un'altra logica poiché risponde ad un criterio di semplificazione delle procedure nella certezza che le somme siano destinate all'acquirente.

LELIO GRASSUCCI. Desidero aggiungere, a quelle svolte dall'onorevole Cerrina Feroni, la considerazione che, di fatto, con il *leasing* abbiamo consentito, a chi non dispone materialmente della somma necessaria, la possibilità di acquistare rapidamente la macchina utensile.

La nostra proposta è quella di offrire un'alternativa a chi non voglia utilizzare il *leasing*, nel senso di consentirgli – qualora non abbia immediatamente fondi a disposizione, o non intenda sottrarre denaro all'azienda – di accedere al credito agevolato di cui al provvedimento che stiamo discutendo.

Per questa considerazione dichiaro che voterò a favore dell'emendamento Cerrina Feroni 1. 4.

PRESIDENTE. Desidero far osservare che l'emendamento Cerrina Feroni tende ad assegnare, a chi usufruisca della « legge Sabbatini », un contributo certamente superiore a quello che spetta a chi non ne usufruisca.

Pertanto, ritengo che le osservazioni dell'onorevole Viscardi su tale emendamento siano più che giustificate, perché chi acquistasse macchine utensili con i contributi previsti dalla « legge Sabbatini » usufruirebbe delle agevolazioni derivanti da tale legge più il 50 per cento del contributo di cui al primo e secondo comma del provvedimento in discussione.

Pongo in votazione, contrari il relatore ed il Governo, l'emendamento Cerrina Feroni 1. 4.

(*È respinto*).

Passiamo all'emendamento Grassucci 1. 2, presentato nella seduta precedente.

LELIO GRASSUCCI. Su questo emendamento desidero richiamare in modo particolare l'attenzione dei colleghi invitandoli ad una riflessione su di esso.

È buona regola – o quanto meno è regola generale – quella di stabilire che le leggi entrino in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*. Tuttavia vi sono stati dei casi di retroattività della legge, alla base dei quali, però, vi erano ragioni del tutto eccezionali.

Nel caso di questo provvedimento a me non pare che ricorrano ragioni eccezionali, né dal punto di vista formale, né dal punto di vista sostanziale.

Dal punto di vista formale, non abbiamo subìto alcun ritardo nella discussione

del disegno di legge; al contrario, mi sembra che abbiamo scelto una procedura accelerata, tant'è che dal giorno della presentazione di esso ad oggi sono trascorse soltanto poche settimane. Dunque, non siamo in presenza di un processo dilatorio ed irrazionale di legiferazione; siamo bensì in presenza di un *iter* accelerato.

Qualcuno ha osservato che questo provvedimento concede benefici a carattere retroattivo poiché sul mercato è stato attuato il blocco delle contrattazioni proprio in attesa della sua approvazione. Qui non si vuole favorire nessuno; d'altra parte, va rilevato che nella legge si parla chiaramente di emissione di ordini e di presentazione della fattura e, poiché tra un atto e l'altro intercorrono due-tre mesi circa, a maggior ragione la retroattività è un fatto puramente formale. Pertanto, non ritengo opportuno affrontare una discussione giuridica sulla retroattività delle leggi quando nella sostanza questa anticipazione non serve a nulla. Inoltre, non capisco perché dobbiamo mettere in difficoltà il CIPI, il quale dovrà emettere una delibera nella quale dovrà stabilire i criteri per la definizione delle tipologie delle macchine che possono accedere ai benefici previsti dalla legge. Sarebbe cosa saggia, dunque, rinviare l'attuazione della legge al termine di tali adempimenti, altrimenti il CIPI sarebbe costretto a tenere conto nella sua delibera di procedimenti già compiuti.

GIULIANO ZOSO. Sono favorevole all'emendamento Grassucci 1. 2, aggiungendo anche un altro argomento. Il contributo, come dice il provvedimento, è concesso sulla base dell'ordine, per cui se fissiamo un nuovo termine rispetto al testo originario diamo origine ad una specie di gara tra chi è in grado di rispettare i termini fissati e chi invece non lo è. Pertanto, per dare certezza del diritto a tutti i futuri utenti della legge, l'unico termine sensato e serio è quello di prevederne l'entrata in vigore al momento della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*. Se poi vi sono problemi di blocco di mercato, questi debbono servire da incentivo al Parlamento per accelerare l'*iter* del provvedimento.

MICHELE VISCARDI. Il problema principale è quello di evitare il blocco del mercato, per cui io ritengo che ciò sia possibile attraverso l'adozione della data del 17 ottobre per l'entrata in vigore della legge. D'altra parte, va ricordato che l'ordine non è di per sé l'atto per cui scatta il contributo, ma è la premessa perché ci sia l'ammissione al contributo, che verrà erogato solo in base alle presentazione della fattura.

Noi non vogliamo assolutamente affermare un principio di retroattività delle leggi, ma solo evitare che l'attesa di una legge crei turbative sul mercato e preoccupazioni legittime alle quali dobbiamo dare una risposta precisa.

PRESIDENTE. L'onorevole Viscardi ha presentato il seguente emendamento 1. 6:

Al terzo comma dell'articolo unico, dopo le parole: « ordini emessi », *aggiungere le seguenti*: « dal 17 ottobre 1983 ed ».

UGO MARTINAT. Io voterò a favore dell'emendamento Grassucci, in base ad un principio di coerenza sul merito del provvedimento che ha il carattere di pura incentivazione, oltre al fatto che i problemi di cui si fa carico l'onorevole Viscardi riguardano solo due o tre aziende medio-alte. Senza perderci nel particolare, dobbiamo ricordarci che questa è una legge di incentivi. Ci si arrampica sugli specchi quando si dice che il punto di riferimento sono gli ordini che partono dal momento in cui ci sarà la legge. Il problema, quindi, non è quello di rivedere il capoverso precedente, ma solo di dire che la legge è di incentivo e non di premio per qualcuno.

GIOVANNI BIANCHINI. Se si vuole seguire la linea indicata dal collega Viscardi, sarebbe opportuno non assumere come punto di partenza la data del 17 ottobre, al fine di evitare – in termini di princi-

pio - che il disegno di legge si trasformi di fatto in un decreto, mentre questa coincidenza ci farebbe correre proprio questo rischio.

ITALO BRICCOLA. Credo che stiamo trasformando la questione in un falso problema. Dall'andamento della discussione emerge, infatti, che tutti i colleghi sono favorevoli nella sostanza a questo disegno di legge e che hanno a cuore le incentivazioni e la vendita delle macchine utensili ad alta tecnologia. Se è vero, dunque, che non c'è discordanza sostanziale di posizioni, ciò che prevale, o deve prevalere, è l'aspetto giuridico-costituzionale: cioè a dire non fare leggi retroattive. Se non si chiarisce questo punto, potrebbe apparire che vi sono delle parti politiche che hanno a cuore il destino del provvedimento, mentre delle altre, spostando la data, non vogliono risolvere il problema di cui il provvedimento medesimo si fa carico.

Per coerenza, ed anche perché sono stufo di sentir dire che facciamo sempre leggi illeggibili, vorrei che si facesse chiarezza sul punto; sono pertanto favorevole all'emendamento dell'onorevole Grassucci.

GIANNI TAMINO. Io sono favorevole all'emendamento Grassucci, coerentemente con quanto ho avuto modo di dire in sede di Comitato ristretto. Desidero qui precisare che è poco credibile che in una legge si proponga la retroattività nel momento stesso in cui si stabilisce che le incentivazioni per l'acquisto delle macchine devono essere decise da un comitato il quale ancora, però, non ha deciso quali siano. In altri termini, come può essere retroattiva una norma di questo genere quando si rinvia ad una data successiva il parere che deve indicare i termini nei quali si può usufruire dei benefici di cui alla norma stessa ?

SILVESTRO FERRARI. Voterò a favore dell'emendamento Grassucci. Ho già avuto modo di dire che la retroattività delle leggi deve avere come presupposto un carattere di eccezionalità tale da equipararle ai decreti-legge. Non mi pare che sia presente in questo provvedimento questo requisito, tant'è vero che, sia pure in termini scherzosi, ho già sentito proporre tre o quattro possibili termini. Noi dobbiamo, comunque, attenerci ai princìpi generali dell'ordinamento giuridico in materia di legislazione i quali prevedono che la legge, in sede civile, se non in casi eccezionali, entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

MAURIZIO SACCONI. Le perplessità qui manifestate dai colleghi erano presenti in tutti noi. Il tentativo che, assieme al collega Viscardi, avevo fatto era di cercare una soluzione mediana rispetto alla richiesta del Governo ed alle opposte indicazioni fornite qui in Commissione. Visto che tale soluzione da noi proposta non trova il consenso dei colleghi, ritiro lo emendamento che reca, appunto, la mia firma e quella del collega Viscardi ed invito il Governo ed il relatore ad accogliere l'emendamento Grassucci.

GEROLAMO PELLICANÒ. Signor presidente, non desidero erigere delle barricate su questo argomento, ma soltanto porre, in termini problematici, una questione alla Commissione.

La legge di cui ci stiamo occupando è di incentivazione all'acquisto di certe macchine. In relazione alla circostanza - spessissime volte verificatasi - che dal momento della presentazione di un provvedimento di agevolazione alla sua definitiva approvazione decorrono dei termini abbastanza lunghi, ritengo si possa prevedere con un certo margine di sicurezza che gli operatori economici non avranno interesse all'acquisto delle macchine per quel lasso di tempo necessario alla conclusione dell'*iter* legislativo. Queste mie osservazioni non sono legate a riflessioni di carattere costituzionale, ma hanno valore autonomo. Dal punto di vista costituzionale, infatti, nulla osta a che una legge civile preveda la propria retroatti-

vità, dato che il legislatore è sovrano. Non scomoderei, pertanto, i princìpi generali del diritto. Quello che noi dobbiamo avere a cuore è il problema degli operatori economici che va risolto in maniera diversa da quella qui prospettata.

Mi asterrò, quindi, dalla votazione dell'emendamento Grassucci, ribadendo ancora una volta - proprio perché non voglio porre la questione in termini più incisivi - che il problema non viene risolto in modo esauriente.

ANGELO MANNA. Invito i colleghi a riflettere sul fatto che l'incentivo non può che riguardare il futuro. Non è possibile, infatti, agevolare qualcosa che è già accaduta, ma solo qualcosa che accadrà. Non dimentichiamo, inoltre, che relativamente ai fondi non sorgeranno problemi, perché saranno finiti dopo tre giorni, trattandosi soltanto di cento miliardi.

DANTE ORESTE ORSENIGO, *Relatore*. Alla luce delle considerazioni svolte dai colleghi e per non tediarli ulteriormente, mi dichiaro favorevole all'emendamento Grassucci.

NICOLA SANESE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Sono favorevole all'emendamento Grassucci.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, favorevoli il relatore ed il rappresentante del Governo, l'emendamento Grassucci 1. 2.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 1. 3, che tiene conto del parere espresso dalla Commissione bilancio.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo unico nel suo complesso, con le modifiche apportate.

(*È approvato*).

Il Governo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo 1. 0. 1, sul quale la V Commissione bilancio ha espresso parere contrario:

Dopo l'articolo unico, aggiungere il seguente:

La disposizione di cui all'articolo 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1982, n. 955, ha effetto dal 1° gennaio 1973, per quanto riguarda i documenti e gli atti allegati alle domande di brevetto e ai brevetti, anche europei ed internazionali, depositati durante il periodo intercorso fra il 1° gennaio 1973 e il 31 dicembre 1982.

Per lo stesso periodo non sono soggetti all'imposta di bollo, per quanto concerne la materia brevettuale, la lettera di incarico, la designazione dell'inventore o del costitutore, le dichiarazioni di protezione del marchio e quella di cui all'articolo 3, lettera *d*), del decreto 22 ottobre 1976 emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e della sanità.

NICOLA SANESE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo lo ritira.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo 1. 0. 2 che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura:

Dopo l'articolo unico, aggiungere il seguente:

Agli oneri relativi all'applicazione degli articoli da 14 a 19 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, compresi quelli per il funzionamento, le indennità di missione ed il rimborso delle spese di trasporto, si provvede mediante la spesa di lire 100 milioni per ciascun anno a valere sulle disponibilità del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della predetta legge 17 febbraio 1982, n. 46.

(*È approvato*).

Il Governo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo 1. 0. 3:

Dopo l'articolo unico, aggiungere il seguente:

Gli Istituti ed aziende di credito, di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, sono autorizzati ad erogare direttamente alle imprese acquirenti i contributi concessi dall'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) a valere sulle assegnazioni statali al fondo di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, per la concessione di contributi agli interessi sulle operazioni di finanziamento relative agli acquisti di nuove macchine utensili o di produzione ai sensi della legge 28 novembre 1965, n. 1329, e successive modificazioni.

Gli onorevoli Cerrina Feroni, Grassucci, Cherchi e Provantini hanno presentato il seguente subemendamento 1. 0. 3. 1:

Sostituire l'articolo aggiuntivo 1. 0. 3. con il seguente:

I contributi concessi dal Mediocredito centrale a valere sulle assegnazioni statali al fondo di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, per la concessione di contributi agli interessi sulle operazioni di finanziamento relative agli acquisti di nuove macchine utensili o di produzione ai sensi della legge 28 novembre 1965, n. 1329, e successive modificazioni, sono liquidati dal Mediocredito centrale stesso direttamente a favore delle imprese acquirenti ed erogati per il tramite degli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949.

GIAN LUCA CERRINA FERONI. Il gruppo comunista è favorevole, nella sostanza, all'articolo aggiuntivo presentato dal Governo, ma ne propone una diversa formulazione, poiché ritiene – partendo da una osservazione espressa dagli istituti regionali del Mediocredito – che in realtà il soggetto che deve procedere alla liquidazione dei contributi sia il Mediocredito centrale per tramite degli istituti regionali.

Devo inoltre osservare che la dizione: « sono autorizzati » quanto meno lascia aperta una alternativa tra la stessa dizione e la formulazione contenuta nella « legge Sabbatini », che prevede che l'erogazione dei contributi avvenga nei confronti del venditore, il quale poi li gira, di fatto, al compratore.

Poiché l'obiettivo del nostro subemendamento è quello di rendere certa la destinazione al compratore dell'assegnazione e di agevolare la procedura relativa ad essa, mi pare che la formulazione da noi proposta sia più corretta, sul piano sostanziale, di quella del Governo.

NICOLA SANESE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Esiste un problema di tempi. Infatti, con la procedura proposta dall'onorevole Cerrina Feroni tutte le pratiche passano attraverso il Mediocredito centrale. Invece, la filosofia di questo intervento è quella di provare ad immaginare delle forme molto più snelle e più rapide di erogazione dei contributi. In altre parole, ci sforziamo di fare sì che i benefici vadano direttamente all'acquirente, dando così una ulteriore opportunità a chi voglia seguire la strada della « legge Sabbatini ».

Il subemendamento Cerrina Feroni ed altri non fa che accentrare nel Mediocredito centrale gli interventi a favore di chi segua la strada della « legge Sabbatini ». Ma tale accentramento finisce per essere un « collo d'imbuto », dal momento che il subemendamento Cerrina Feroni ed altri ha soltanto un carattere procedurale e non tocca la sostanza dell'articolo aggiuntivo presentato dal Governo, che lascia comunque all'acquirente il beneficio derivante dalla « legge Sabbatini ». Infatti, il subemendamento in questione tende a burocratizzare l'*iter* dell'assegnazione dei contributi.

Pertanto il Governo si rimette alla decisione della Commissione, facendo presente che, qualora fosse approvato, il su-

bemendamento Cerrina Feroni ed altri produrrebbe un appesantimento dell'*iter* di assegnazione dei contributi concessi dal Mediocredito centrale.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Cerrina Feroni 1.0.3.1.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 1.0.3. che rileggo:

Dopo l'articolo unico, aggiungere il seguente:

Gli Istituti ed aziende di credito, di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, sono autorizzati ad erogare direttamente alle imprese acquirenti i contributi concessi dall'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) a valere sulle assegnazioni statali al fondo di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, per la concessione di contributi agli interessi sulle operazioni di finanziamento relative agli acquisti di nuove macchine utensili o di produzione ai sensi della legge 28 novembre 1965, n. 1329, e successive modificazioni.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 1. 0. 4. che rileggo:

Dopo l'articolo unico, aggiungere il seguente:

Nel primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, concernente provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, come sostituito dall'articolo 1 della legge 31 marzo 1982, n. 119, l'inciso « di cui almeno uno per finanziamenti assistiti dal contributo dello Stato » è soppresso.

(*È approvato*).

LELIO GRASSUCCI. A noi sembra che il provvedimento non sia comprensivo di tutti i problemi dell'apparato produttivo del nostro paese, mentre più volte, nel corso di conferenze-stampa, esso è stato presentato come un « grande » provvedimento. Inoltre, stando al documento elaborato dall'UCIMO, le esigenze da soddisfare sarebbero state quelle di riorganizzare tutto il settore delle macchine utensili, riorganizzazione che in questo provvedimento non ha trovato luogo.

Voglio ricordare che l'emendamento di carattere finanziario da noi proposto era di carattere diverso da quello impostoci dalla Commissione bilancio, la quale ci ha fatto perdere più di 20 giorni per una discussione che poi è dovuta ritornare sui suoi passi.

Desidero altresì ricordare l'ottimo lavoro svolto dal Comitato ristretto, che ha portato ad una serie di modifiche tendenti all'allargamento dell'area di accesso ai contributi e alla estensione della competenza del Ministero dell'industria anche al CIPI. Inoltre, è stato fissato un tetto per le erogazioni, sempre al fine di consentire un accesso maggiore ai benefici, ed è stato previsto un miglioramento notevole per il Mezzogiorno. Sulla base di queste considerazioni, il gruppo comunista dichiara la propria astensione.

MAURIZIO SACCONI. Il gruppo socialista voterà a favore del provvedimento alla luce del fatto che esso è stato significativamente modificato dalla Commissione, anche in base a sollecitazioni espresse da noi, per trasformarlo da norma agevolativa limitata ad un settore a norma di carattere generale tendente a favorire lo ammodernamento dell'apparato produttivo delle imprese minori.

Prendiamo atto con piacere del fatto che sia stato accolto il nostro emendamento tendente a snellire la « legge Sabbatini », che deve sempre rimanere il canale alternativo rispetto a quello che abbiamo istituito.

Sottolineiamo, infine, quando ci si rivolge ad un'area di fruitori così ampia come quella della piccola imprenditorialità, quanto sia opportuno ricorrere a strumenti di carattere automatico e, prima tra questi, alla cosiddetta IVA negativa.

UGO MARTINAT. Ricordo che la nostra richiesta era stata quella di modificare radicalmente questo provvedimento, e ciò è avvenuto perché esso da intervento in favore dei produttori è diventato intervento in favore degli acquirenti. Per questo motivo voteremo a favore.

ITALO BRICCOLA. Esprimo tutta la mia soddisfazione per questo provvedimento in favore delle piccole e medie imprese; nel contempo vorrei chiedere al Governo e ai colleghi della Commissione, in un momento assai delicato per tutti gli imprenditori che operano a livello di piccola e media impresa, di intervenire al massimo delle proprie possibilità per risolvere, appunto, tale difficile situazione e quindi a far sì che questo sia l'inizio di altri interventi che possono ampliare la gamma delle industrie beneficiarie. Si tratta sicuramente di un passo a favore di un settore particolare, quello cioè della piccola e media industria. Bisogna, però, fare qualcosa di più sia sotto lo aspetto delle incentivazioni, sia sotto quello della detassazione degli investimenti. So che ciò non è compito di questa Commissione, ma occorre che ci si renda conto delle difficoltà - per altro documentate dalle pubblicazioni che ci vengono inviate - in cui versa il settore in questione.

Concludendo, desidero ricordare l'impegno del mio gruppo, nonché di tutti gli altri rappresentanti in questa Commissione, a favore delle piccole e medie imprese, impegno che si è manifestato anche con la presentazione di puntuali progetti di legge che coincidono spesso con le indicazioni date dal Governo e con alcuni degli emendamenti che non è stato purtroppo possibile recepire in questo provvedimento.

Nell'augurarmi che la Commissione lavori sempre con lo stesso spirito con cui ha oggi lavorato, dichiaro il voto favorevole del gruppo della democrazia cristiana al provvedimento medesimo.

GEROLAMO PELLICANÒ. Il gruppo repubblicano voterà a favore di questo provvedimento, perché lo ritiene particolarmente utile per un settore nel quale le innovazioni tecnologiche hanno un loro consistente peso.

Desidero, comunque, qualificare il nostro voto con un invito al Governo ed al Parlamento a dare carattere organico alla legislazione di incentivazione della politica industriale. Da una ricerca che ho fatto fare si evince, infatti, che le leggi di incentivazione sono ben 11 e ad esse si sommerà quella che ci accingiamo ad approvare; cosa, questa, che dimostra la necessità di provvedere ad un riordino legislativo prima possibile.

GIUSEPPE FACCHETTI. Il gruppo liberale voterà a favore del provvedimento per due motivi. Uno è di sostanza, perché con esso si dà la possibilità al settore delle macchine utensili di godere di un momento di respiro ed alla piccola e media impresa di accedere alla incentivazione nel segno della innovazione tecnologica. L'altro è più formale, e riguarda il modo in cui la legge è stata concepita; in particolare la maggiore snellezza dell'accesso all'agevolazione, che può rappresentare un primo esempio del modo in cui ci si dovrebbe avvicinare sempre ai problemi del mondo industriale, evitando lentezze burocratiche.

Anche se si tratta di un provvedimento a durata limitata, è pur sempre un segnale per il mondo industriale. Per noi, poi, è una indicazione a lavorare in maniera spedita ed efficace.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà direttamente votato a scrutinio segreto.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del disegno di legge.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge testé esaminato.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Norme per interventi in favore delle piccole e medie imprese » (663) *con il seguente nuovo titolo*: « Norme concernenti la agevolazione della produzione industriale delle piccole e medie imprese e l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi ».

Presenti	31
Votanti	20
Astenuti	11
Maggioranza	11
Voti favorevoli	20
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Balzamo, Bianchini, Bonferroni, Briccola, Citaristi, Colzi, Facchetti, Fausti, Ferrari Silvestro, Manna, Marianetti, Martinat, Napoli, Orsenigo, Pellicanò, Rossi Alberto, Sacconi, Sangalli, Viscardi, Zoso.

Si sono astenuti:

Borghini, Cardinale, Cerrina Feroni, Cherchi, Graduata, Grassucci, Picchetti, Provantini, Sastro, Serafini, Tamino.

La seduta termina alle 12.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO